

FOGLIO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Cooperativa di Garanzia collettiva fidi o Cooperativa Fidi)

Asconfidi Lombardia

Sede legale in **Milano – 20122 – Piazza Duse 1**
 Telefono 02/76319185 – Fax 02/76319244
 E-mail: segreteria@asconfidi.it
 Sito internet: www.asconfidilombardia.it
 Iscrizione al Registro Imprese: **06808560962 - REA MI 1917374**
 Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **n. 06808560962**
 Iscritta Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. A202814
 Iscritta all'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.385/93 dal 28 maggio 2013 con codice identificativo **19560.2**

Sondrio Confidi al Terziario Soc. Coop.

Sede legale in **Sondrio – 23100 - Via del Vecchio Macello, 4/c**
 Telefono **0342/53.33.30**
 E-mail: info@sofidi.it
 sito internet: www.sofidi.it
 Iscrizione al Registro Imprese di **Sondrio: REA 30939**.
 Codice Fiscale n. **80002180141** e Partita I.V.A. n. **00646670141**
 Iscrizione A.C.M.P. n.A106707 – Trib. So Reg.Soc. n. 1920
 Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 155, comma 4, del D. Lgs. n. 385/93 (Tub): 27377

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di **Asconfidi Lombardia** (di seguito **Confidi**) e **Sondrio Confidi al Terziario** (di seguito **Sofidi**) consiste nella prestazione di garanzie sia sussidiaria che a prima richiesta di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie di Sofidi e clienti di Asconfidi Lombardia (di seguito **Soci/Clienti**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari**).

In particolare il Confidi rilascia garanzia fideiussoria in favore dell'intermediario, di norma in misura pari al 50% (ma non oltre l'80%) del finanziamento erogato al Socio/Cliente, mentre Sofidi controgarantisce al Confidi, di norma, il 50% del rischio da questi assunto.

Con la concessione di una **garanzia «sussidiaria»** il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio/Cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che l'intermediario erogante abbia esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Socio/Cliente e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Socio/Cliente è tenuto a rimborsare il Confidi degli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora.

Con la concessione di una **garanzia a «prima richiesta»** il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta per conto del Socio/Cliente versando la propria quota garantita, senza preventiva escussione del Socio/Cliente e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Socio/Cliente è tenuto a rimborsare al Confidi gli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora. Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Intermediario al quale, sulla base delle convenzioni, il Confidi può conferire mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal Socio/Cliente, oppure possono essere svolte autonomamente dal Confidi.

Sofidi, in qualità di controgarante e secondo le modalità previste dalla convenzione in essere con il Confidi, riconoscerà al medesimo il 50% degli importi pagati all'Intermediario, fatti salvi i propri diritti di surroga.

I Soci/Clienti del Confidi sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria (imprese PMI), aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo statuto.

La prestazione di garanzia è applicabile alle operazioni sia a breve che a medio/lungo termine e alle operazioni di locazione finanziaria ed è concessa di norma **nella misura del 50%**. Per le operazioni di locazione finanziaria la garanzia è determinata di norma in misura pari al 35%.

Il Confidi opera con il Fondo di Garanzia per le PMI ex. legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a).

In presenza di operazioni ammesse a controgaranzia si terrà conto della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento

patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Nel caso di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 662/96 il Confidi si impegna a ridurre la commissione sulla garanzia applicata secondo le modalità descritte nel paragrafo successivo del 25%.

Il Confidi pone in essere accordi di Convenzione con Intermediari finalizzati al reperimento delle migliori opportunità e condizioni di finanziamento per i Soci/Clienti.

La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Se tale obbligazione, pertanto, non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Le prestazioni di garanzia per le Imprese sono regolate dalle seguenti condizioni economiche:

COMPETENZE DEL CONFIDI (ASCONFIDI LOMBARDIA)

Costo prestazione garanzia: è calcolato sull'importo del finanziamento erogato in funzione della finalità, della tipologia, della durata e della percentuale garantita. Di seguito sono riportati i valori massimi applicabili:

Durata (mesi)	Chirografari		Ipotecari		Aperture di credito e autoliquidanti
	Investim.	Liquidità Consolid.	Investim.	Liquidità Consolid.	
12	0,30%	0,33%	0,26%	0,30%	0,75%
36	0,90%	0,99%	0,78%	0,90%	
48	1,20%	1,32%	1,04%	1,20%	
60	1,50%	1,65%	1,30%	1,50%	
72	1,80%	1,98%	1,56%	1,80%	
84	2,10%	2,31%	1,82%	2,10%	
96	2,40%	2,64%	2,08%	2,40%	
108	2,70%	2,97%	2,34%	2,70%	
120	3,00%	3,30%	2,60%	3,00%	
144	-	-	3,12%	3,60%	
180	-	-	3,90%	4,50%	

Nel caso di allungamento e/o sospensione dell'operazione, verrà applicata una commissione di garanzia aggiuntiva atta a remunerare il rischio legato all'estensione della garanzia, pari allo **0,15% annuo** dell'ammontare residuo dell'operazione.

COMPETENZE SOFIDI

Tassa di ammissione: € 25,00 *una tantum*;

Quota di capitale sociale: proporzionale all'ammontare del finanziamento garantito e secondo i seguenti scaglioni di importo:

- fino a 150.000,00 euro: 2,5%;
- da 150.001,00 a 250.000,00: 1,5%;
- oltre i 250.001,00 euro: 1%

La quota di CAPITALE SOCIALE sarà **interamente rimborsata** all'estinzione del finanziamento assistito dalla garanzia, dietro presentazione di apposita richiesta dall'impresa.

Costo prestazione garanzia: è calcolato applicando gli stessi criteri utilizzati dal Confidi e secondo i seguenti valori massimi:

Durata (mesi)	Chirografari		Ipotecari		Aperture di credito e autoliquidanti
	Investim.	Liquidità Consolid.	Investim.	Liquidità Consolid.	
12	0,20%	0,25%	0,15%	0,20%	0,40%
36	0,60%	0,75%	0,45%	0,60%	
48	0,80%	1,00%	0,60%	0,80%	
60	1,00%	1,25%	0,75%	1,00%	
72	1,20%	1,50%	0,90%	1,20%	
84	1,40%	1,75%	1,05%	1,40%	
96	1,60%	2,00%	1,20%	1,60%	
108	1,80%	2,25%	1,35%	1,80%	
120	2,00%	2,50%	1,50%	2,00%	
144	-	-	1,80%	2,40%	
180	-	-	2,25%	3,00%	

La quota di capitale sociale, la commissione fideiussoria e l'eventuale tassa di ammissione verranno trattenute all'atto dell'erogazione del finanziamento assistito da garanzia.

La commissione fideiussoria è esclusa da IVA ai sensi dell'art. n. 4 del D.P.R. 633/72.

Nel caso di allungamento e/o sospensione dell'operazione, verrà applicata una commissione di garanzia aggiuntiva atta a remunerare il rischio legato all'estensione della garanzia, pari allo **0,15% annuo** dell'ammontare residuo dell'operazione.

All'atto del perfezionamento della prestazione di garanzia Vi saranno comunicati, con apposita lettera, gli importi trattenuti a titolo di commissioni, spese e azioni relativi all'operazione.

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA AL SOCIO/CLIENTE

L'**ammissione a Socio** di Sofidi e la **concessione** della controgaranzia sono deliberate, in via esclusiva, dal Consiglio di Amministrazione di Sofidi.

La **concessione di garanzia** da parte del Confidi è deliberata dal proprio Consiglio di Gestione.

Il Confidi può richiedere all'Intermediario (di norma, la banca) di incassare dal Socio/Cliente le competenze trattenendole dal finanziamento erogato, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Cliente del pagamento in questione.

Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Confidi al Socio/Cliente e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito.
- mancato pagamento da parte del Socio/Cliente delle competenze spettanti al Confidi ed a Sofidi.

Il Socio/Cliente ha diritto di recedere dalla garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della stessa.

PROCEDURE DI RECLAMO

Il Socio può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami**, a mezzo di:

- lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Asconfidi Lombardia Soc. Coop. - Ufficio Reclami
Via Serbelloni, 2 20121 Milano;
- e-mail: ufficio.reclami@asconfidi.it

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**¹⁾. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi²⁾.

Il Confidi e Sofidi mettono a disposizione del Cliente - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.asconfidilombardia.it - www.sofidi.it le guide relative all'accesso all'ABF.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Debitore Principale: l'Impresa. E' il soggetto economico che svolge una attività di impresa - secondo la normativa comunitaria - del quale il Confidi garantisce l'adempimento, verso l'Intermediario, del rimborso del finanziamento ottenuto ed assistito dalla garanzia del Confidi.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Cliente.

Controgarante: è il soggetto che garantisce la garanzia rilasciata dal Confidi

Coobbligati: Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

Fondo di Garanzia per le PMI: per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno - www.mcc.it

¹⁾ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

²⁾ Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio/Cliente riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.